



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER IL PERIODO DAL 01.09.2015 AL 31.08.2018
E SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO
PASTI CONFEZIONATI PER UTENTI DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
DEL COMUNE DI SARMEDE (TV)
PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2018**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO
ART.	2	DURATA
ART.	3	IMPORTO
ART.	4	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	5	CENTRO DI COTTURA
ART.	6	CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI
ART.	7	MENU' E TABELLE DIETETICHE
ART.	8	VARIAZIONI E DITE SPECIALI
ART.	9	NORME E MODALITA' DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI
ART.	10	NORME E MODALITA' DI TRASPORTO DEI PASTI
ART.	11	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART.	12	CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO
ART.	13	VISITE E VERIFICHE DEL SERVIZIO
ART.	14	CONSEGNE INACCETTABILI
ART.	15	COMMISSIONI CONTROLLO MENSA NELLE SCUOLE
ART.	16	PERSONALE
ART.	17	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART.	18	CONTINUITA' DEL SERVIZIO
ART.	19	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	20	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	21	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	22	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	23	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	24	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	25	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	26	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	27	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	28	REVISIONE PREZZI
ART.	29	RECESSO
ART.	30	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	31	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	32	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	33	DOMICILIO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
ART.	34	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado, situate nel territorio del Comune di Sarmede (TV) nonché l'affidamento in appalto del servizio di preparazione e trasporto/consegna di pasti confezionati per utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Sarmede (TV).

A) La concessione ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica in favore di alunni, insegnanti e personale autorizzato, muniti di apposito buono fornito dal Concessionario, delle seguenti scuole del Comune di Sarmede (TV):

- Scuola dell'Infanzia - Borgo Rugolo, 22 - Rugolo;
- Scuola Primaria - Via XXV Aprile, 18 - Montaner;
- Scuola Secondaria di I° - Via Pertini, 2 - Sarmede;
- Scuola Primaria - Via Madonnetta, 10 Sarmede (in caso di attivazione del servizio di doposcuola).

Il servizio comprende:

- l'acquisto delle materie prime;
- la preparazione e la cottura del cibo;
- il trasporto ai plessi in contenitori termici **pluriporzione**;
- la preparazione dei tavoli dei refettori (collocazione sedie, tovagliette, stoviglie, bicchieri, posate e tovaglioli);
- lo scodellamento e distribuzione dei pasti;
- lo sparecchiamento e sanificazione di tavoli e sedie dei refettori;
- la fornitura giornaliera per ciascun utente della Scuola Primaria e Secondaria, del seguente materiale a perdere: piatti, bicchiere, tovagliolo e tovaglietta, posate. Stoviglie e posate dovranno essere bianche, in materiale idoneo, resistente ai graffi, monouso, ovvero nel diverso materiale offerto dalla Concessionaria;
- Le stoviglie e i materiali a perdere dovranno essere forniti in quantità superiore al 5% del numero dei pasti richiesti. Nella scuola dell'infanzia potranno essere usate le stoviglie e le posate presenti, salvo provvedere alla fornitura di stoviglie in ceramica, bicchieri in vetro e posate in acciaio, in sostituzione del materiale esistente qualora deteriorato;
- lavaggio e sanificazione delle stoviglie e posate utilizzate nella Scuola dell'Infanzia di Rugolo con lavastoviglie in dotazione presso la scuola ovvero ritiro del materiale per il successivo lavaggio e sanificazione presso il centro di cottura e riconsegna dello stesso il giorno lavorativo seguente;
- pulizia e sanificazione del locale adibito al trattamento delle stoviglie (cucinetta) presso la Scuola dell'Infanzia di Rugolo;
- la fornitura di materiali di consumo e attrezzature per la pulizia dei locali e delle stoviglie;
- la fornitura, in comodato, per l'intera durata della concessione, di carrelli termici per la distribuzione, o appositi banconi scaldavivande in numero sufficiente alle necessità e tutto il materiale necessario per la distribuzione (mestoli, pinze, ecc.);
- fornitura di caraffe per la somministrazione dell'acqua;
- fornitura portasacco e bidoni per rifiuti;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti a propria cura e spese;

- incontri periodici, con rappresentanti del Comune, del personale della scuola e dei genitori, per tutte le informazioni che fossero richieste, senza alcun onere a carico del Comune;
- fornitura buoni pasto cartacei c/o almeno n. 2 punti vendita situati sul territorio comunale, da individuare in accordo con il Comune, ovvero mediante il sistema informatizzato eventualmente offerto dal Concessionario.

E' a carico del Concessionario fornire al proprio personale addetto alla distribuzione dei pasti adeguato abbigliamento per l'espletamento di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione, che dovrà essere assolutamente diverso da quello utilizzato dallo stesso personale in fase di somministrazione.

B) (EVENTUALE, SU RICHIESTA DEL COMUNE): Il servizio di ristorazione scolastica per alunni, insegnanti e personale autorizzato, della scuola primaria frequentanti i centri ricreativi estivi.

Qualora attivati, i centri ricreativi estivi si svolgeranno indicativamente per n. 4 (quattro) settimane nel mese di luglio, presso una Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di I grado con svolgimento dal lunedì al venerdì.

Il servizio eventualmente richiesto dovrà essere svolto con le medesime caratteristiche di cui all'art. 1, lett. A).

Il Comune si impegna a comunicare l'attivazione del servizio al Concessionario, con la quantificazione indicativa dei pasti giornalieri, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi.

C) Il servizio di preparazione e trasporto pasti confezionati per utenti del Servizio pasti caldi a domicilio del Comune di Sarmede.

Il servizio comprende:

- l'acquisto delle materie prime;
- la preparazione e la cottura del cibo;
- la consegna presso un locale appositamente indicato dal Comune dei pasti in porzioni individuali;
- la fornitura, pulizia e sanificazione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Il servizio non comprende la consegna del pasto al domicilio dell'utente in quanto detto servizio viene espletato dalle operatrici addette all'assistenza o dai volontari o LSU impiegati nel settore sociale.

Il servizio oggetto del presente affidamento deve essere svolto, considerato nelle sue singole componenti, garantendo il massimo dell'efficienza allo scopo di raggiungere i seguenti fini:

- fornire agli alunni e agli utenti del servizio pasti confezionati un'alimentazione sana, genuina, con adeguato apporto nutrizionale a seconda delle varie fasce di età, di facile digeribilità e sempre di ottima qualità e gradevole al gusto;
- preparare i cibi seguendo in modo scrupoloso le norme igienico sanitarie e le buone prassi di igiene;

- preparare e confezionare i pasti destinati agli utenti allergici, intolleranti o con malattie metaboliche facendo molta attenzione alla contaminazione crociata con gli alimenti vietati;
- assicurare una idonea sanificazione delle stoviglie, dei materiali ed attrezzature impiegati, nonché dei locali utilizzati;
- rispettare le più appropriate norme dietologiche e dietetiche previste per le particolari categorie di utenti cui è destinato.

ART. 2 - DURATA

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 01.09.2015 al 31.08.2018 per il servizio di ristorazione scolastica e dal 01.01.2016 al 31.08.2018 per il servizio di preparazione e trasporto pasti confezionati per utenti del Servizio pasti caldi a domicilio.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare una sola volta il termine del contratto per un periodo non superiore a quattro mesi, da comunicarsi alla Ditta mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la Ditta rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 3 - IMPORTO

Il costo unitario del pasto per il servizio di ristorazione scolastica di cui alle lett. A) e B) è di Euro 4,60.=IVA esclusa.

Il costo unitario del pasto per gli utenti del Servizio pasti caldi a domicilio è di Euro 5,20.= IVA esclusa.

I pasti attualmente somministrati sono circa 10.400, così suddivisi:

- SCUOLA DELL'INFANZIA di Rugolo: n. 4.500;
- SCUOLA PRIMARIA di Montaner: n. 1.850;
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di Sarmede: n. 1.300;
- DOPOSCUOLA c/o SCUOLA PRIMARIA di Sarmede: n. 850;
- INSEGNANTI: n. 500;
- CENTRI RICREATIVI ESTIVI: n. 200;
- UTENTI DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO.: n. 1.200

L'importo triennale dell'affidamento è pari ad Euro 143.600,00= (iva esclusa). Tale importo è stato determinato dalla somma del costo unitario del pasto per gli utenti del servizio di ristorazione scolastica (Euro 4,50) moltiplicato per il numero di pasti stimato nel triennio (27.600) e il costo unitario del pasto per utenti del Servizio pasti caldi a domicilio (Euro 5,20) moltiplicato per il numero di pasti stimato nel periodo 01.01.2016-31.08.2018 (3.200) .

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, è di Euro 191.328,00.= IVA esclusa (comprensivo di quanto previsto all'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e di una eventuale proroga di 4 (quattro) mesi).

Il numero dei pasti è presuntivo e non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo annuo dei pasti potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto dell'effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utenza.

In ogni caso, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare le consegne dei pasti anche in sedi diverse da quelle indicate conseguenti ad eventuali spostamenti di scuole o del servizio di ristorazione in altri edifici.

ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. la trasmissione della documentazione relativa al Centro di Cottura utilizzato per la preparazione e confezionamento dei pasti e dei mezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti: copia dell'autorizzazione sanitaria (ex art. 2 della Legge n. 283/1962) o dell'attestato di registrazione sanitaria (rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente a norma della D.G.R.V. 3710/2007 e s.m. e i.), o della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004;
2. la trasmissione della documentazione relativa al Centro di Cottura alternativo da utilizzare in situazione di emergenza;
3. la trasmissione di copia del piano di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP Reg. CE 852/2001 relativo al Centro di cottura;
4. la trasmissione del menù con le caratteristiche di cui all'art. 7;
5. l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante del Comune e del Concessionario, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al successivo art. 10;
6. la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del Servizio di cui all'art. 17;
7. la trasmissione di copia conforme della polizza specificata al successivo art. 25;
8. la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 27.

ART. 5 - CENTRO DI COTTURA

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, il Concessionario dovrà utilizzare un unico centro di cottura dei pasti di cui lo stesso abbia piena disponibilità per tutto il periodo di durata della concessione.

Il centro cottura dovrà essere attrezzato adeguatamente e trovarsi ad una distanza dalla sede Municipale tale da garantire il rispetto degli standard previsti nelle *“Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”* integrate con le *“Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere”*, aggiornate rispettivamente con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013 e n. 117 del 13.12.2013;

Il Comune, attraverso propri incaricati, si riserva di effettuare verifiche presso il centro indicato per il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale e suoi allegati o previste dalla normativa vigente.

Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune di ogni eventuale variazione a quanto sopra indicato, con l'obbligo del rispetto di quanto indicato in sede di gara.

ART. 6 - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime devono corrispondere a quanto contenuto nelle **SCHEDE PRODOTTO** delle principali sostanze alimentari contenute nell'allegato 3 delle *“Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”* integrate con le *“Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere”*, aggiornate rispettivamente con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013 e n. 117 del 13.12.2013;

Vengono preferiti i prodotti con caratteristiche igienico - sanitarie migliorative, i prodotti provenienti da agricoltura biologica in conformità al Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i, prodotti di provenienza nazionale, prodotti D.O.P. (denominazione di origine protetta), I.G.P. (indicazione geografica protetta), a lotta biologica e integrata. Dovrà essere data comunicazione sulla provenienza degli alimenti somministrati per comunicarli successivamente all'utenza.

In generale si fa riferimento alle seguenti indicazioni sulle caratteristiche degli alimenti:

FONTI PROTEICHE: la quota proteica giornaliera va scelta tra gli alimenti sotto indicati. E' consigliato alternare l'utilizzo delle diverse fonti proteiche rispettando le frequenze previste dalle linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica.

Carni: vanno alternate le parti magre di carni di pollo, coniglio, bovino, tacchino suino ed equino.

Pesce: il pesce utilizzato deve essere freschissimo o surgelato, filetti deliscati o tranci, surgelati individualmente o interfogliati. (filetti di halibut, filetti di merluzzo o nasello, filetti di platessa, filetti di persico, pesce spada in tranci, seppie). I bastoncini di pesce, ottenuti da filetti di merluzzo, non devono essere ricostituiti.

Tonno: al naturale o all'olio d'oliva con frequenza di 15 giorni.

Formaggio: Si dovranno utilizzare formaggi D.O.P., e comunque esenti da polifosfati aggiunti e conservanti, è vietato l'uso di formaggi fusi.

Uova: per le preparazioni alimentari dovranno essere utilizzati prodotti pastorizzati in confezioni originali. Nel caso si utilizzino uova fresche in guscio, devono essere di categoria “A EXTRA” di produzione comunitaria in confezioni originali conformi alle norme vigenti. Assoluto divieto del consumo di uova crude o di preparazioni a base di uova crude.

Prosciutto: va utilizzato prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima qualità, senza polifosfati, ottenuto dalla coscia (la frequenza consigliata è mediamente quindicinale).

Legumi: se consumati in abbinamento con i cereali (pasta, riso, orzo, ecc.), possono essere considerati un piatto unico da abbinare a contorni di verdure. Oltre ai legumi freschi, potranno essere utilizzati legumi surgelati e legumi secchi.

Pasta: deve essere di semola, di grano duro e/o integrale, o pasta secca all'uovo o pasta fresca speciale (ripiena). Per i bambini della scuola materna i formati dovranno essere vari e tagliati, ossia più piccoli rispetto al formato di pasta da offrire ai ragazzi della scuola elementare e media.

Riso: Utilizzare riso nazionale: Arborio, Vialone, ecc.

Gnocchi: utilizzare gnocchi di patate freschi o surgelati.

Verdure ortaggi: La frequenza dovrà essere giornaliera; vanno utilizzate verdure di stagione, opportunamente variate, crude e cotte, o verdure surgelate. Per salvaguardarne i nutrienti vanno cotte a vapore o in poca acqua.

Per favorire il consumo, non come imposizione ma come attrazione o soddisfazione dei piccoli utenti, si dovrà curare in generale la presentazione di dette preparazioni sia sotto l'aspetto gustativo ed olfattivo (adeguata cottura evitando le sovracotture, adeguato insaporimento ed aromatizzazione) che visivo (cura nel taglio e/o cubettatura e nell'accostamento, quando sono previste in forma mista).

Si sconsiglia l'uso di primizie e di produzioni tardive.

La scelta degli ortaggi avverrà nell'ambito di quelli appartenenti esclusivamente alla prima categoria di classificazione, di norma di provenienza nazionale.

Purè di patate: deve essere preparato preferibilmente con patate fresche.

Frutta: Deve essere presente ogni giorno, deve essere utilizzata frutta di stagione. Anche la macedonia deve essere preparata con frutta di stagione e poco tempo prima della somministrazione. Si sconsiglia l'uso di primizie e di produzioni tardive.

La scelta dei prodotti dovrà essere nell'ambito di quelli appartenenti alla prima categoria di classificazione e di provenienza nazionale.

Pane e prodotti da forno: utilizzare pane fresco di giornata. E' vietato l'uso del pane surgelato o riscaldato.

Latte: utilizzare preferibilmente latte fresco pastorizzato intero o parzialmente scremato.

Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai cereali.

Dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio le crostate di frutta o di confettura di frutta (marmellata), torte di mele o altri prodotti da forno quali biscotti secchi o per l'infanzia: Limitare il consumo di dolci ed evitare preferibilmente quelli preconfezionati.

Gelato: deve essere preconfezionato in vaschette "multiporzione" o in confezioni singole "monoporzione". Preferenza per le formulazioni semplici.

Budino: preparato in giornata e correttamente conservato o in alternativa budino confezionato che può essere conservato a temperatura ambiente.

Bevande: utilizzare acqua potabile di rubinetto in apposite caraffe preventivamente igienizzate.

Aromi: utilizzare solo aromi freschi quali: basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, cipolla, aglio, ecc. Non devono essere utilizzati pepe, peperoncino e salse piccanti.

Sale ed estratti per brodo: va utilizzato in quantità moderata il sale alimentare e deve essere iodurato/iodato, in coerenza con le linee direttrici della campagna del Ministero della Sanità e della Regione Veneto, per la prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio.

L'uso di aromi consente di insaporire gli alimenti, riducendo la quantità di sale impiegato.

Sono vietati gli estratti per brodo a base di glutammato monosodico.

Conserve e semiconserve alimentari (scatolame): i pomodori pelati dovranno essere senza aggiunta di concentrato. Il tonno, lo sgombero ed il salmone, al naturale o all'olio di oliva.

Condimenti: sono da utilizzare:

- Olio extra vergine di oliva;
- Burro, solo in piccole quantità per le preparazioni che lo richiedono espressamente in ricetta ed esclusivamente crudo o scaldato a basse temperature;

- Olio monoseme di arachide, di mais o di girasole.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente concessione, nell'acquisto delle principali derrate alimentari e per la successiva preparazione dei menù, il Concessionario si dovrà tassativamente attenere in linea generale alle *“Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”* integrate con le *“Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere”*, aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013 e n. 117 del 13.12.2013.

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002 e s.m.i. in tema di rintracciabilità degli alimenti.

ART. 7 - MENU' E TABELLE DIETETICHE

A) e B) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA:

I pasti destinati alle scuole dovranno essere completi di:

- primo piatto;
- secondo piatto;
- contorno (verdura cotta e cruda);
- frutta di stagione (o yogurt o dessert);
- pane.

in modo da assicurare con questi alimenti il corretto apporto di macro e micronutrienti.

Come alternativa al pasto classico (1° + 2°), può essere fornito il cosiddetto piatto unico che dovrà avere una composizione di per sé sufficiente a ricoprire i fabbisogni energetici e nutrizionali del pasto completo (es. pizza, pasta e fagioli, ecc.). Tale piatto dovrà essere sempre accompagnato da contorni.

Per consentire il consumo di alimenti legati alle diverse stagioni si chiede di fornire due menù diversi: **uno invernale (01.10-31.03) ed uno primaverile (01.04 - 30.09).**

Il Concessionario dovrà formulare un proprio menù, studiato specificatamente per i previsti giorni settimanali di servizio, prevedendo una rotazione di **quattro** settimane. Il menu giornaliero deve garantire un apporto di fabbisogni energetici e macronutrienti adeguato alla fascia d'età a cui è destinato. Il menù dovrà indicare anche la grammatura dei singoli alimenti e la relativa composizione bromatologica in nutrienti secondo quanto previsto dalle *“Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”*, aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013.

I menù presentati dal il Concessionario dovranno ottenere il visto del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda ULSS competente. Prima dell'avvio del servizio il Concessionario sarà tenuto ad apportare le eventuali modifiche suggerite.

Innovazioni e modifiche ai menù e/o tabelle dietetiche potranno essere apportate nel corso dell'anno scolastico sulla base delle indicazioni concordate tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario.

Il menù dovrà contenere le necessarie indicazioni per le famiglie: modalità di preparazione, indicazione di TUTTI gli ingredienti utilizzati, tipologia specifica dell'alimento (per esempio per la “svizzera” ai ferri andrà indicato il tipo di carne che la compone, per esempio bovino; non indicherà in modo generico verdura cruda o cotta ma specificherà se si tratta di zucchine o carote). Copia del

menù settimanale, completo degli ingredienti utilizzati, dovrà essere esposto anche all'ingresso di ciascun refettorio.

In casi particolari, gite, uscite didattiche, ecc. potrà essere richiesta la fornitura dei pasti con modalità "cestino pic nic", al medesimo costo unitario previsto per i servizi di cui alle lettere A) e B).

Il Concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal Reg. CE 1169/2011 in materia di allergeni negli alimenti.

C) PASTI CONFEZIONATI PER UTENTI DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO:

La composizione del pasto per gli utenti dovrà essere monoporzionato, quotidianamente proposto in n. tre tipologie di menù adeguatamente variato sotto il profilo dietetico e qualitativo, diversificato nell'arco della settimana e così strutturato:

- **MENU' "A":** primo piatto, secondo piatto, contorno (verdura cotta e cruda), frutta di stagione, pane;
- **MENU' "B":** primo piatto, secondo piatto, contorno (verdura cotta e cruda), frutta di stagione, pane;
- **MENU' "C":** primo piatto, secondo piatto, contorno (verdura cotta e cruda), frutta di stagione, pane.

La fornitura dovrà essere comprensiva dei contenitori.

E' richiesta la disponibilità del Concessionario di fornire portate diverse da quelle del menù proposto per soddisfare particolari esigenze degli utenti (quali ad esempio problemi di salute, difficoltà di masticazione, ecc...). Le variazioni saranno concordate di volta in volta con l'Ente appaltante (Ufficio Assistente Sociale).

Il Concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal Reg. CE 1169/2011 in materia di allergeni negli alimenti.

ART. 8 - VARIAZIONI E DIETE SPECIALI

Il Concessionario dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi, "diete speciali" cioè diverse da quella fornita comunemente e che rispondono di volta in volta a particolari esigenze di alcuni utenti.

Deve essere sempre prevista la possibilità di richiedere, entro i limiti previsti dalle linee guida regionali (massimo del 5% dei pasti), oltre al menù del giorno, un menù speciale per plesso, così composto:

- **Primo piatto:** pasta o riso in bianco, condito con olio di oliva extra vergine, o minestrina in brodo vegetale;
- **Secondo piatto:** formaggi (parmigiano reggiano, grana padano, mozzarella, stracchino, crescenza), od in alternativa carni bianche a vapore con carote e patate lesse.

Il menù speciale può essere richiesto in caso di indisposizione temporanea dell'utente per un massimo di tre giorni consecutivi.

Per quanto attiene alla fornitura dei pasti agli alunni delle scuole, i genitori degli utenti affetti da allergie o da intolleranze alimentari o causate da malattie metaboliche, che necessitano a scopo

terapeutico dell'esclusione di particolari alimenti, dovranno fare richiesta di menù speciale (senza oneri aggiuntivi) all'ufficio pubblica istruzione dell'ente compilando il modulo allegato A) alle linee guida per la ristorazione scolastica, corredato di certificato medico attestante la tipologia di problema e la terapia dietetica da seguire.

Le preparazioni sostitutive devono essere il più possibile simili al menù giornaliero. Il Concessionario dovrà promuovere varietà, alternanza e consumo di alimenti protettivi, quali frutta e verdura, per quanto è possibile, anche all'interno della dieta speciale.

Una volta formulata, il Concessionario consegnerà la dieta speciale ai seguenti soggetti:

- ai genitori/tutori del bambino;
- al proprio personale incaricato della distribuzione (scodellamento) dei pasti;
- alla segreteria dell'Istituto Scolastico, che trasmetterà l'informazione ai soggetti coinvolti in ambito scolastico (insegnanti, eventuale personale ausiliario);
- al SIAN dell'ASL competente.

Stante la complessità di gestione degli alimenti allergenici, il personale del Concessionario incaricato della preparazione della dieta speciale deve essere adeguatamente formato, addestrato e consapevole.

Il Concessionario dovrà altresì assicurare “diete speciali “ rispondenti ad esigenze etiche ed etnico-religiose su formale richiesta scritta da parte delle famiglie degli utenti.

Per quanto attiene il servizio di fornitura pasti per utenti del Servizio pasti caldi a domicilio, la presenza di utenti assoggettati a diete speciali verrà comunicata alla ditta dai servizi sociali del Comune.

Per quanto riguarda la distribuzione delle diete speciali si devono adottare le seguenti misure:

- 1) approntare con la massima cura il posto tavola destinato alla consumazione del pasto “a dieta speciale”, ponendo particolare attenzione alla pulizia e alla sanificazione di superfici e stoviglie;
- 2) controllare con estremo scrupolo che il pasto che si sta per servire corrisponda all'utente a cui è destinato e che tutte le sue componenti siano confezionate in modo corretto, che gli involucri non presentino fori o lacerazioni e che non si configuri in alcun modo la possibilità di contatto o “contaminazione” con altri alimenti o agenti esterni. In caso di dubbi sulle porzioni da servire o sull'integrità degli involucri, si dovrà contattare immediatamente il cuoco responsabile del centro cottura e servire la “dieta speciale” solo con il suo assenso.
- 3) consegnare le porzioni sigillate all'utente, prestando la massima attenzione a non toccare il cibo se non con stoviglie che siano sicuramente pulite e sanificate.

Per risolvere casi di particolare gravità il Concessionario potrà utilizzare per la preparazione del pasto dietetico, in accordo con la famiglia interessata, anche alimenti non espressamente previsti dal presente capitolato o prodotti specifici forniti dai genitori.

ART. 9 - NORME E MODALITA' DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI

Per la preparazione dei pasti il Concessionario dovrà utilizzare tutte le misure previste dalla legislazione.

In particolare si richiede:

- Cuocere le verdure al vapore o al forno;
- Cuocere i secondi piatti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili;
- Aggiungere i condimenti possibilmente a crudo;
- Preparare il pure, preferibilmente, con patate fresche lessate in giornata (le patate dovranno essere sbucciate e lavate nella stessa giornata dell'utilizzo indipendentemente dal tipo di cottura previsto);
- Le verdure da consumare crude dovranno essere perfettamente lavate, pronte all'uso e condite al momento della distribuzione;
- Consegnare la frutta lavata e a temperatura ambiente;
- Somministrare la razione di carne e pesce possibilmente in un'unica porzione (per esempio una scaloppina, una coscia di pollo, una sogliola, ecc.);
- Evitare la precottura e la eccessiva cottura (minestre, minestrone, verdura, pasta);
- Si consiglia di evitare, per limitare la perdita di nutrienti: l'eccessiva spezzettatura dei vegetali, limitare la quantità d'acqua utilizzata in cottura, contenere i tempi di cottura, ricorrendo di preferenza alla cottura a vapore o al forno;
- Per evitare che la pasta si impacchi durante il trasporto ed in attesa del consumo è necessario aggiungere una piccola quantità d'olio nell'acqua di cottura mentre si deve evitare di aggiungere olio alla pasta già cotta. I sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di servirla.

Non devono essere utilizzati:

- Le carni al sangue;
- Cibi fritti;
- Il dado da brodo contenente glutammato;
- Conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti;
- Residui dei pasti dei giorni precedenti;
- Verdure, carni e pesci semilavorati e precotti;
- Da evitare la soffrittura, da sostituire con la semplice tostatura in poca acqua o brodo;
- Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tenere conto della stagionalità. I pasti devono essere confezionati nella stessa mattinata del consumo e il tempo che intercorre tra il termine della cottura e l'inizio del consumo non deve superare i 120 minuti.

Il cibo non consumato dagli utenti non potrà essere riportato al centro di cottura, ma deve essere smaltito come rifiuto. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità alla normativa vigente e, in particolare, per i sottoprodotti di origine animale, come stabilito dal Reg. CE 1069/2009. Il Comune si riserva di avviare progetti specifici finalizzati a ridurre lo spreco alimentare e sostenere le fasce deboli della popolazione. In tal caso potranno essere concordate con il Concessionario eventuali diverse distribuzioni del cibo non consumato, purché integro e non scodellato.

Tutti i contenitori per alimenti dovranno essere ritirati in giornata a cura del Concessionario.

Le lavorazioni consentite il giorno antecedente la distribuzione (solo in presenza di abbattitore di temperatura) sono:

- La cottura di arrostiti, bolliti, brasati di carne bovina (con raggiungimento al cuore del prodotto di +10°C entro 2 ore dal termine della cottura e di +4°C entro le successive due ore);

- Cottura di paste al forno (stesse modalità di cui sopra);
- Cottura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra).

In sintesi, per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nel menu, si richiedono prodotti di qualità ottima o extra, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico sanitarie in vigore. Tutte le derrate, porzionate a cura del Concessionario, devono essere opportunamente protette con materiale idoneo per alimenti.

Tutti i prodotti impiegati nella preparazione dei pasti devono rispondere ai requisiti della Legge 283/1962 per quanto riguarda stato e conservazione e, in particolare, quelli deperibili devono essere immagazzinati a temperatura di 0/+4°C, se si tratta di prodotti freschi, e a temperatura non superiore a -18°C, se si tratta di prodotti congelati o surgelati, salvo diverse prescrizioni.

La preparazione e la cottura dei pasti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 852 del 2004 in materia di igiene e sicurezza alimentare. Il Concessionario in base al Reg. CE 852 del 2004 deve applicare i requisiti generali in materia di igiene, oltre a procedure di gestione dei pericoli basate sui principi dell'HACCP, con lo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti impiegati e prodotti.

Tutte le lavorazioni effettuate nel centro cottura devono rispettare la normativa vigente, le disposizioni del Comune e le disposizioni dell'ULSS competente.

Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per quanto riguarda l'odore, il gusto e lo stato fisico.

Clausola generale, valida per tutti gli alimenti, dovrà essere la non rilevabilità analitica o la presenza entro i limiti consentiti, quando previsti, di tutte quelle sostanze considerate nocive o quanto meno indesiderabili (es. metalli pesanti, aflatossine, sulfamidici, antibiotici, ormoni, pesticidi, additivi, ecc.), come previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto attiene i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative ministeriali e regionali di riferimento, e in particolare al Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.

ART. 10 - NORME E MODALITA' DI TRASPORTO DEI PASTI

Il trasporto dei pasti ordinati dovrà avvenire con idonei contenitori e automezzi registrati ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, riservati al trasporto di alimenti, che assicurino il mantenimento delle temperature fissate dal D.P.R. 327/1980 e, specificatamente, per quanto riguarda gli alimenti deperibili cotti da consumare caldi, a temperatura compresa tra 60°C e 65°C misurata al cuore della vivanda e, per quanto riguarda gli alimenti deperibili cotti da consumare freddi, a temperatura non superiore a +10°C fino alla somministrazione dei pasti.

Qualora l'Amministrazione o l'Azienda U.L.S.S. lo richieda potrà essere controllata la temperatura con l'utilizzo di appositi termometri.

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi al ritiro, pulizia e disinfezione (sanificazione) dei contenitori termici e di ogni altro utensile utilizzato dalla stessa per il trasporto dei pasti al terminale di consumo.

A) e B) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA:

Il Concessionario sarà tenuto a recapitare, a propria cura e spese, i pasti e l'altro materiale presso i singoli plessi scolastici, depositandoli nei locali destinati a mensa. Il pasto nella sua completezza

dovrà giungere al momento della somministrazione presentando buone caratteristiche organolettiche e di appetibilità.

I mezzi utilizzati devono altresì essere nel numero minimo di 1 (uno) per tutti i plessi scolastici, ovvero nel diverso numero offerto dal Concessionario, e dovranno consentire le consegne nell'arco di **60 minuti a decorrere dal momento della partenza dal centro di cottura e l'ultima consegna ai vari terminali di utilizzo. La consegna non deve avvenire prima di 30 minuti dall'orario stabilito per la refezione.** L'orario di detta pausa sarà comunicato, all'inizio di ogni anno scolastico, dall'Amministrazione Comunale al Concessionario.

I pasti dovranno essere trasportati in idonei contenitori termici multiporzione (es.: acciaio inox) dotati di un termometro, affinché il personale incaricato alla ricezione possa verificare al momento dell'arrivo la conformità della temperatura secondo le prescrizioni vigenti, chiusi ermeticamente, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere contenuti separatamente (contenitori diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per la pietanza e per i contorni). Detti contenitori chiusi dovranno essere a loro volta di idoneo materiale (es.: acciaio inossidabile) facilmente lavabili e disinfettabili, coibentati per garantire il mantenimento della idonea temperatura, ovvero dotati del sistema di tenuta del calore offerto dal Concessionario.

Il trasporto dei contenitori e del materiale a perdere dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario e dovrà essere sempre effettuato separatamente dalla consegna delle derrate alimentari.

Il trasporto e la consegna dei pasti e del materiale a perdere ad ogni singola scuola dovrà avvenire con un apposito documento di trasporto, sul quale dovranno anche essere indicate la data e l'ora di consegna; tale documento sarà sottoscritto da un incaricato della scuola che ne conserverà copia.

Il Concessionario deve impegnarsi al ritiro, pulizia e disinfezione (sanificazione) dei contenitori termici e di ogni altro utensile utilizzato dalla stessa per il trasporto dei pasti al terminale di consumo.

B)PASTI CONFEZIONATI PER UTENTI DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO.:

I pasti in monoporzione per gli adulti serviti a domicilio, o per particolari casi in cui ciò si rendesse necessario anche per il servizio di ristorazione scolastica, dovranno essere confezionati a parte in vaschette termosigillate e termosaldate, idonee a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973.

Il pane, il grana e la frutta di stagione dovranno essere posti in contenitori igienicamente idonei.

I pasti dovranno essere trasportati in contenitori plastici coibentati isotermitici che dovranno mantenere la temperatura al cuore del prodotto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il trasporto dovrà avvenire con un apposito documento di trasporto, sul quale dovranno essere indicate la data e l'ora di consegna; tale documento sarà sottoscritto da un incaricato del Comune che ne conserverà copia.

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi al ritiro, pulizia e disinfezione (sanificazione) dei contenitori termici.

All'esterno di ogni contenitore dovrà essere apposta una etichetta con indicazione dei dati richiesti dal Comune al fine di identificare il soggetto destinatario del pasto (nome e cognome o iniziali del nome e cognome o indirizzo di consegna ecc...).

ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A) e B) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA:

Il servizio dovrà essere svolto nei **giorni feriali dal lunedì al venerdì** (massimo cinque giorni alla settimana). L'erogazione dei pasti sarà subordinata al calendario scolastico, esclusi i giorni festivi infrasettimanali ed esclusi altresì quei giorni che pur previsti dal calendario scolastico vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione. A titolo indicativo si precisa che nel corso dell'A.S. 2014/2015 le giornate di rientro sono state le seguenti:

- Scuola dell'Infanzia di Rugolo: 5 volte alla settimana (dal lunedì al venerdì);
- Scuola Primaria di Montaner: nei giorni in cui le lezioni prevedono anche l'orario pomeridiano, presumibilmente 2 volte alla settimana per tutte le classi (martedì e giovedì);
- Scuola Secondaria di I° di Sarmede: nei giorni in cui le lezioni prevedono anche l'orario pomeridiano, presumibilmente 2 volte alla settimana (martedì e giovedì), solamente per alcune classi;
- Scuola Primaria di Sarmede (in caso di attivazione del servizio di doposcuola): nei giorni in cui sarà previsto il doposcuola: indicativamente tre volte la settimana per circa 10/12 alunni (lunedì, mercoledì e venerdì).

Ogni mattino in cui sarà attivato il servizio di ristorazione, su chiamata da parte dei singoli plessi scolastici, che dovrà avvenire **entro le ore 9:00**, il personale ATA provvederà a comunicare il numero dei pasti che dovranno essere consegnati e distribuiti nel giorno, salvo eventuali diverse modalità operative eventualmente proposte dal Concessionario ed accettate dal Comune. Eccezionalmente potranno essere comunicati dalla scuola, comunque non oltre le ore 10:00, eventuali ordinativi pervenuti in ritardo.

Il pranzo ha luogo normalmente dalle ore 12,00 alle ore 13,00 per la scuola dell'Infanzia di Rugolo, dalle ore 12,30 alle ore 13,30 per le scuole Primarie e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 per la scuola Secondaria di I grado per tutti i giorni interessati dal rientro scolastico. L'orario di detta pausa sarà confermato, all'inizio di ogni anno scolastico, dall'Amministrazione Comunale al Concessionario.

Per tutti i plessi scolastici, il personale del Concessionario dovrà effettuare le seguenti operazioni: controllo preoperativo della corretta pulizia del locale refettorio e la sanificazione dei tavoli. La preparazione dei tavoli dei refettori, completi del riempimento delle caraffe di acqua, la distribuzione del vitto, la spreparazione e la pulizia dei tavoli e delle sedie dei refettori, il lavaggio e la sanificazione delle stoviglie presso la scuola dell'infanzia di Rugolo, delle sole caraffe e dei mestoli per la distribuzione nella altre scuole, delle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, del locale destinato a questa operazione, dei locali adibiti al trattamento delle stoviglie e del refettorio. La pulizia e sanificazione dei pavimenti dei locali e di porte e finestre resterà a cura del personale ATA presso i vari plessi, ma il Concessionario dovrà farsi garante del servizio svolto ed inoltre fornire le attrezzature, i detersivi e i materiali di consumo per il trattamento delle stoviglie, delle suppellettili, delle superfici e dei pavimenti.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI SCODELLAMENTO:

- lo scodellamento del cibo dovrà iniziare non appena comincerà l'afflusso dei bambini subito dopo la cessazione dell'attività didattica mattutina;
- il Concessionario dovrà adibire al servizio di distribuzione dei pasti il personale qualitativamente idoneo e quantitativamente sufficiente a garantire il regolare espletamento dello stesso;

- il Concessionario dovrà fornire in comodato d'uso i carrelli termici per la distribuzione, o appositi banconi scaldavivande in numero sufficiente alle necessità e tutto il materiale necessario per la distribuzione (mestoli, pinze, etc).
- il tempo massimo di distribuzione non dovrà essere superiore a 30-45 minuti;
- i sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di servirla;
- I giorni in cui viene servita la pasta dovrà essere servito anche il grana grattugiato;
- le verdure vanno condite al momento del consumo con: olio, sale ed eventualmente limone, aceto di vino o aceto balsamico, avendo cura di non lasciare il condimento, ed in particolare il sale, a libera disposizione dei bambini;
- la carne e il pesce vanno possibilmente distribuiti in unica porzione (es. 1 coscia di pollo, 1 bistecca, 1 filetto di pesce, ecc.).

UTENZE:

L'Amministrazione Comunale si farà carico delle spese di consumo di gas, energia elettrica, acqua e TARI che l'uso dei menzionati locali comporterà.

B) PASTI CONFEZIONATI PER UTENTI DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO:

Il servizio di preparazione e trasporto di pasti confezionati per utenti del Servizio di Pasti Caldi a Domicilio dovrà essere svolto nei giorni feriali **dal lunedì al sabato compresi**.

Il trasporto e la consegna dei pasti dal centro di cottura alla sede della distribuzione dei pasti (presso il centro polifunzionale in via S. Pertini a Sarmede) dovrà avvenire **entro le ore 11:15**.

Per la prenotazione dei pasti per gli utenti del servizio è richiesta l'attivazione del sistema informatico finalizzato alla gestione automatizzata della prenotazione settimanale per gli utenti, sulla base del menù precedentemente fornito dalla ditta.

ART. 12 - CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO

Il Concessionario è tenuto a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno così come del pasto sostitutivo del menù di base, qualora fossero intervenute delle variazioni, presso il centro di cottura.

Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell'etichetta recante la data del prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in frigorifero a temperatura di 0/+4°C, per 72 ore, con un cartello riportante la dizione "*Campionatura rappresentativa del pasto per eventuale verifica - data di produzione*".

I campioni prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità sopra indicate, sino al martedì della settimana successiva.

ART. 13 - VISITE E VERIFICHE DEL SERVIZIO

Fatto salvo che i controlli igienico - sanitari e l'aspetto nutrizionale dei menù sono di competenza del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda ULSS di appartenenza e saranno esercitati nei modi previsti dalla normativa vigente, il Comune si riserva la facoltà prima e durante lo svolgimento del

servizio, di visitare i locali adibiti alla produzione dei pasti e di controllare i mezzi e le modalità di trasporto, verificando anche la qualità delle prestazioni, avvalendosi anche di propri esperti.

Potranno accedere ai locali della cucina, del magazzino/celle e dei frigoriferi, gli Amministratori e i Funzionari del Comune o i rappresentanti dei genitori, debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, incaricati di controllare la preparazione, la quantità e la qualità dei pasti, nonché la tenuta dei magazzini viveri, allo scopo di accertare la loro corrispondenza alle norme stabilite dal presente Capitolato. Il Concessionario avrà cura di fornire alle persone sopra indicate l'abbigliamento idoneo per accedere ai locali.

A tal proposito il Comune dovrà preliminarmente inviare alla Ditta un elenco nominativo delle persone autorizzate, comunicando tempestivamente ogni successiva variazione dello stesso elenco.

Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio del Comune, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, il Concessionario verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo.

Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto gli incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, il Comune si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.

Il Concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti la produzione e preparazione, il confezionamento, la conservazione e il trasporto dei pasti da somministrare.

Il Concessionario è tenuto a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali di produzione e al magazzino, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo sulla buona esecuzione del contratto, anche avvalendosi di esperti esterni, nonché di far sottoporre i prodotti alimentari ad analisi da parte dei servizi del proprio territorio ovvero a laboratori di analisi scelti allo scopo. Qualora dalle analisi risulti la non conformità qualitativa degli alimenti a quanto previsto dall'art. 6, verrà applicata la penalità di cui all'art. 26;

Le spese delle analisi sono a carico del Comune, ovvero del Concessionario, nel numero massimo di 1 (uno) per anno, qualora tale servizio sia stato offerto in sede di gara. In caso di esito positivo le spese saranno sempre poste a carico del Concessionario.

Il Concessionario è sempre tenuto a fornire, su richiesta del Comune, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all'individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato.

Il Concessionario deve implementare il piano di autocontrollo HACCP.

Alla cessazione del contratto, il Concessionario dovrà restituire la dotazione delle attrezzature messe a disposizione nei plessi scolastici in cui è attivo il servizio di ristorazione, efficienti ed in buono stato. Inoltre, si assume la responsabilità per i danni arrecati alle attrezzature comunali e dovuti ad incuria, o ad ogni altra ragione non riconducibile ad usura.

ART. 14 - CONSEGNE INACCETTABILI

Qualora a seguito di controlli all'atto della somministrazione si constati l'inaccettabilità della consegna in quanto i pasti siano in numero inferiore rispetto all'ordinato del giorno, le pietanze da servire calde non raggiungano la temperatura di almeno 60°C misurata al cuore della vivanda o

presentino problemi di mancato rispetto al menù, il Concessionario dovrà provvedere tassativamente **entro 30 minuti dalla segnalazione telefonica** a sostituire o integrare i pasti contestati.

In caso di ritardo nella consegna dei pasti o di mancata sostituzione o integrazione delle consegne di cui al precedente comma l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le penali di cui all'art. 26.

ART. 15 - COMMISSIONI CONTROLLO MENSA NELLE SCUOLE

Il controllo sul funzionamento del servizio potrà essere effettuato anche da una "Commissione controllo mensa", che sarà costituita in accordo tra il Comune e l'Istituto Scolastico.

I membri della "commissione controllo mensa" potranno effettuare, anche individualmente, nell'orario della refezione scolastica il controllo sull'appetibilità dei cibi e sul loro gradimento, sulla conformità al menù ed in generale sul corretto funzionamento del servizio.

Il Comune predisporrà, qualora attivi la commissione di controllo mensa, un'apposita modulistica che metterà a disposizione degli addetti del servizio di refezione, per una valutazione dello stesso.

Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, i rappresentanti o gli incaricati preposti redigeranno un verbale con indicate le irregolarità riscontrate. Una copia del verbale dovrà pervenire al Concessionario. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro 3 giorni. L'amministrazione comunale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle comminatorie e diffide, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 16 - PERSONALE

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto (comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto della concessione).

Tutto il personale dipenderà ad ogni effetto dal Concessionario. Tutti dovranno mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprensibile.

Il personale del Concessionario dovrà possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle norme vigenti ed essere costantemente aggiornato, in ottemperanza anche a quanto stabilito dal Reg. CE 852/2004 sull'igiene alimentare, dalla L.R. n. 41/2003, nonché sulle norme di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La responsabilità del servizio ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dal Concessionario, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

Funzione del direttore è quella di controllare giornalmente che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio ed essere presente ai controlli di conformità dello stesso.

Il Responsabile deve essere reperibile **dalle ore dalle 9.00 fino alle 14.30** dal lunedì al venerdì per il servizio di cui all'art. 1, lett. A) e B), dal lunedì al sabato per i servizi di cui all'art. 1, lettere C)

del presente capitolato. Relativamente al servizio di cui all'art. 1, lett. C) si impegna ad adeguare in giornata eventuali variazioni numeriche dei pasti, segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali (tramite mail o telefono) entro le ore 9.30.

ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Concessionario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (s.m.i.). Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" (s.m.i.).

In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, il Concessionario dovrà essere preavvertito dall'autorità scolastica possibilmente almeno 24 ore prima. Comunque l'attuazione o meno del servizio, in relazione allo sciopero, programmato e meno che sia, sarà comunicata entro le ore 9:00 del giorno stesso del servizio.

Per scioperi del personale dipendente del Concessionario, lo stesso dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 24 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare soluzioni alternative, anche attraverso la preparazione di piatti freddi.

In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.

In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) tali da impedire la produzione di pasti caldi, sul centro di cottura e su quello alternativo, il Concessionario dovrà fornire in sostituzione piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità. L'emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.

ART. 19 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato Speciale.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati.

In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.

Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi alla concessione, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto il Concessionario dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio e del Piano di Sicurezza dell'edificio.

ART. 21 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 22 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

A e B) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA:

Il Comune può stabilire che le tariffe a carico dell'utenza siano inferiori al prezzo della concessione. Le tariffe sono fissate dal Comune prima dell'inizio di ogni anno scolastico e rimosse dal gestore in via anticipata tramite la vendita dei buoni pasto.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe della ristorazione scolastica secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe, così come determinate dal Comune, siano inferiori al prezzo unitario a pasto offerto in sede di gara, il Comune si obbliga a corrispondere a favore del Concessionario un ammontare corrispondente a detta differenza.

Il Comune si obbliga altresì a corrispondere al Concessionario un prezzo, nella misura di quello unitario offerto in sede di gara, relativo ai pasti per gli adulti o insegnanti aventi diritto al pasto gratuito, comunicati dal Comune al Concessionario.

Infine il Comune si obbliga a rimborsare al Concessionario, sempre nella misura dell'importo unitario offerto in sede di gara, i pasti consumati dagli utenti per i quali il concessionario dimostri di aver correttamente ed effettivamente erogato il pasto senza aver utilmente riscosso la tariffa, nonostante l'effettuazione di due solleciti posti in essere secondo modalità da concordarsi in sede di esecuzione della concessione e comunque secondo quanto previsto dalla legge. Il concessionario comunicherà all'Amministrazione il nominativo dell'utente interessato per riscossione di quanto dovuto e comunque non dovrà escluderlo dal servizio, senza eventuale disposizione dell'Amministrazione stessa.

In ogni caso, condizione essenziale per qualsiasi riconoscimento e corresponsione di somme da parte del Comune nei confronti del Concessionario è la verifica della corretta ed effettiva erogazione dei pasti.

In caso di eventuale controversia giudiziaria che accerti l'esistenza di irregolarità e vizi imputabili al concessionario, il Comune avrà diritto di richiedere da quest'ultimo tutte le somme eventualmente già corrisposte.

Le fatture devono riportare il numero dei pasti erogati mensilmente, distinti tra scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I°, doposcuola e centro estivo e ulteriormente distinti tra alunni e adulti, inoltre tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione di concessione del servizio.

C) PASTI CONFEZIONATI PER UTENTI DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO:

Dovrà essere presentata fattura distinta per i pasti forniti agli utenti del Servizio pasti caldi a domicilio, la quale dovrà fare riferimento alle bolle di consegna che accompagnano le forniture.

Le fatture, intestate a Comune di Sarmede, Via G. Marconi n. 2, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. Inoltre, dovranno:

- › riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- › indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro **30 (trenta) giorni** dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 26 del presente capitolato.

In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

ART. 24 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (suba concessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare una **polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)**, avente per oggetto, l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente concessione), per un massimale minimo di Euro 5.000.000,00. Dovrà essere estesa anche alla preparazione, trasformazioni, conservazione e somministrazione dei cibi e delle bevande. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (è ammesso il rinnovo annuale).

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 26 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- mancato avvio del servizio alla data , penale di Euro 2.000,00.= per ogni giorno di ritardo;
- i pasti siano in numero inferiore rispetto all'ordinato del giorno, le pietanze da servire calde non raggiungano la temperatura di almeno 60°C misurata al cuore della vivanda o presentino problemi di mancato rispetto al menù e la ditta non abbia provveduto entro 30 minuti dalla segnalazione telefonica a sostituire o integrare i pasti contestati): **Euro 500,00.=** per ogni mancato reintegro;
- ritardo di oltre 15 minuti nella consegna dei pasti, salvo comprovate cause di forza maggiore: **Euro 200,00.=** per ogni inosservanza;
- in caso di consegna di menù diverso da quello prenotato dall'utente: **Euro 100,00.=** per ogni inosservanza;
- per mancata somministrazione di diete richieste (comprese le diete etico religiose e/o in bianco) penale di **Euro 200,00.=** per ogni dieta interessata;
- per somministrazione di diete speciali non conformi alle patologie richieste, penale di **Euro 500,00.=** per ogni dieta interessata, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria;
- quantità e/o grammature pasti non corrispondenti a quanto previsto: **Euro 100,00.=** per ogni inosservanza;
- in caso di mancato rispetto degli impegni previsti in caso di sciopero o di improvvisi inconvenienti tecnici tali da impedire la produzione di pasti caldi, sul centro di cottura principale e su quello eventualmente indicato in sede di offerta: **Euro 500,00.=** per ogni inosservanza;
- per ogni grado di scostamento (arrotondato per eccesso all'unità) rispetto alle temperature stabilite all'art. 10, comma 1: **Euro 250,00.=**;
- per utilizzo di derrate non conformi a quanto richiesto nelle *“Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”* integrate con le *“Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture resistenziali extraospedaliere”*, aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013: **Euro 500,00.=** per ogni inosservanza;
- in caso di condizioni igieniche carenti verificate sia in produzione che in fase di trasporto: **Euro 1.500,00.=** per ogni inosservanza;
- rinvenimento di corpo estraneo nel pasto: **Euro 1.000,00.=** per ogni inosservanza;
- utilizzo di centro cottura diverso da quello indicato o mancata comunicazione di cui all'art. 5 del presente capitolato: **Euro 500,00.=** per ogni giorno di utilizzo o mancata comunicazione;

- per mancato approntamento del campione di cui all'art. 12: **Euro 500,00.=** per ogni inosservanza;
- per somministrazione di alimenti contaminati: **Euro 1.500,00.=** per ogni inosservanza, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria;
- mancato o non idoneo allestimento, sanificazione e riordino dei locali: **Euro 500,00.=** per ogni inosservanza;
- in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: **Euro 500,00.=** per ciascuna omissione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Concessionario mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- perdita dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di ristorazione;
- protrarsi dell'emergenza sul centro di cottura principale e su quello eventualmente indicato in sede di offerta oltre 2 (due) giorni lavorativi;
- contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del Concessionario o del personale dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte del Concessionario, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- gravi violazioni delle leggi sanitarie in materia di somministrazione di alimenti;
- nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di compensare l'eventuale credito del Concessionario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- > Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- > Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 28 - REVISIONE PREZZI

Il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta del Concessionario, in base alla rilevazione di cui all'art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 29 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 30 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 31 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il subappalto è consentito limitatamente alle attività di trasporto pasti ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato di subappaltare tale attività;
2. che il Concessionario provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Concedente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, il Concessionario dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Concedente, il Concessionario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.;

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo al Concessionario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Concessionario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore del Concessionario.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario deve praticare per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo sopra richiamato.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 32 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 33 - DOMICILIO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'Affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Sarmede (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede Comunale di Sarmede (TV).

ART. 34 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- ➔ dal presente Capitolato;
- ➔ dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili ai servizi del'allegato IIB;
- ➔ dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili ai servizi del'allegato IIB;
- ➔ dalle *“Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”* aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013;
- ➔ delle *“Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture resistenziali extraospedaliere”*, aggiornate con D.G.R. Veneto n. 117 del 13.12.2013;
- ➔ dai Regg. CE 852/2004 e 853/2004;
- ➔ dalla Legge n. 283/192;
- ➔ dal D.P.R. n. 327/1980;

→ dalla L.R. n. 41/2003;

→ dalla L.R. n. 6/2002;

→ dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	4	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	23	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	26	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	27	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	28	REVISIONE PREZZI
ART.	29	RECESSO
ART.	30	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	31	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	32	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	33	DOMICILIO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
ART.	34	CONTROVERSIE